

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO

SEZIONE 22

riunita con l'intervento dei Signori:

IZZI GIOVANNI Presidente

CHIAMETTI GUIDO Relatore

TAVAZZA MARIO Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2043/13

depositato il 15/04/2013

- avverso la sentenza n. 254/17/12

emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di MILANO

proposto dall'ufficio: AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO

controparte:

(omissis)

IN PERSONA DEL LEG. RAPP.TE (omissis)

(omissis) (omissis)

difeso da:

(omissis)

(omissis) (omissis)

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (omissis)/2011 IRES - ALTRO 2008

AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (omissis)/2011 IVA - ALTRO 2008

AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (omissis)/2011 IRAP 2008

AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (omissis)/2011 IRPEF - ALTRO 2008

ATTO CONTEST. n. (omissis)/2011 IRES - ALTRO 2008

ATTO CONTEST. n. (omissis)/2011 IRPEF - ALTRO

Ricorso per l'annullamento/riforma della sentenza n. 254/17/12, pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, depositata il 2 ottobre 2012.

Appellante: Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Milano

Appellato: (omissis)

Con proprio atto di ricorso depositato il 15 aprile 2013, l'ufficio interponeva appello alla sentenza n. 254/17/12, pronunciata il 29 maggio 2012 e depositata il 2 ottobre 2012 dalla C.T.P. di Milano, con cui il Giudice di prime cure accoglieva il ricorso, promosso dalla parte qui appellata, per l'annullamento di n. 2 avvisi di accertamento e un atto di contestazione, relativi ad IRES, IRAP ed IVA, anno 2008.

Con tali atti impositivi, notificati il 22 novembre 2011, l'ufficio, sulla base del P.V.C., redatto dai funzionari della Direzione Provinciale I di Milano il 24 giugno 2011, contestava l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 148 TUIR, necessari per l'applicazione delle previste agevolazioni fiscali, ritenendo pertanto che l'Associazione non potesse qualificarsi ente non commerciale e dovesse essere assoggettata, di conseguenza, alle imposte dirette e all'IVA, quale ente commerciale.

L'AdE contestava, altresì, l'omessa applicazione delle ritenute d'acconto nei confronti dei collaboratori che avevano prestato attività in favore dell'associazione.

Ai fini IRES, pertanto, veniva accertato un reddito imponibile non dichiarato pari ad € 5.858,61, mentre ai fini IRAP veniva accertato un valore della produzione netta di € 36.875,61. Ai fini IVA, veniva accertata una maggiore imposta dovuta pari ad € 14.198,35. Venivano altresì accertate ritenute non corrisposte ai collaboratori. Tutto ciò oltre interessi e sanzioni.

Avverso tale atto impositivo l'associazione proponeva ricorso, eccependo, tra gli altri motivi, la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 148 del TUIR, l'erronea interpretazione dell'art. 73 del TUIR nonché di altre normative di legge.

L'ufficio si costituiva in giudizio e, con proprie controdeduzioni, replicava alle argomentazioni di controparte.

Con la sentenza qui impugnata, la C.T.P. di Milano accoglieva il ricorso dell'associazione, compensando le spese di giudizio.

In particolare, rilevavano i primi Giudici che l'AdE avesse contestato soltanto vizi formali dello Statuto, senza tuttavia provare la natura non commerciale dell'associazione.

Con proprio ricorso in Appello depositato il 15 aprile 2013, l'appellante ufficio impugnava il pronunciamento di prime cure, lamentando l'erroneità del giudizio formulato dai Giudici di primo grado.

Contestava in primis il fatto che la C.T.P. adita avesse del tutto ignorato le controdeduzioni dell'ufficio, limitandosi ad "etichettare" le considerazioni svolte, come meri rilievi formali (con riferimento ai vizi dello Statuto dell'associazione), ritenuti non sufficienti a sorreggere gli atti impositivi de quibus.

Eccepiva, pertanto, un'assoluta carenza nella motivazione della sentenza impugnata, che rilevava una sostanziale incomprensione della fattispecie in esame.

Ancora, lamentava l'AdE che la C.T.P. adita aveva acriticamente annullato gli avvisi di accertamento (e il contestuale atto di contestazione) senza motivare in alcun modo l'iter logico giuridico seguito.

Nel merito della questione, l'ufficio ribadiva la regolarità del proprio operato. Sottolineava, al proposito, che l'applicazione del regime agevolato imponeva alla compagine associativa interessata di provare la sussistenza dei requisiti previsti dalle normative di riferimento. La più significativa, a suo dire, era rappresentata dagli artt. 1 e 2 della Legge n. 398/1991, che prevedevano che le associazioni sportive e le relative sezioni non aventi scopo di lucro, che svolgevano attività sportive dilettantistiche, e che nel periodo

di imposta precedente avevano conseguito proventi inferiori ad €. 250.000,00, potessero godere di agevolazioni ai fini IVA e ai fini delle imposte dirette.

Evidenziava altresì che, a norma dell'art. 90, comma 18, Legge n. 289/2002, erano previsti i requisiti obbligatori da inserire nello statuto di tali associazioni.

L'ufficio sottolineava che, dall'analisi dello Statuto della contribuente era emerso chiaramente che la stessa non rispettava numerose delle condizioni a cui l'art. 148 TUIR subordinava l'applicazione del particolare regime fiscale dettato dai commi 3, 5, 6 e 7 della medesima norma.

In particolare, poneva l'attenzione sulla mancata indicazione, nello statuto, del divieto di distribuzione indiretta di utili; ciò, a suo dire, appariva particolarmente significativo, atteso che la gran parte delle spese sostenute annualmente dall'associazione qui appellata altro non erano che pagamenti a diverso titolo ai soci fondatori.

L'AdE sottolineava, inoltre, che dall'esame dello Statuto erano emerse parecchie anomalie in riferimento sia alla tipologia di soci, sia in riferimento alla tipologia di spese sostenute dall'associazione, in contrasto con quanto previsto dall'art. 148 del TUIR.

Per tale motivazione, ribadiva di aver correttamente e legittimamente applicato la normativa prevista per gli enti commerciali di cui all'art. 73, comma 1 del TUIR e quantificati secondo la disciplina recata dal titolo II del TUIR, sia in tema di obblighi formali che in tema di assoggettamento alle imposte dirette e indirette.

Sulla base di tali motivazioni, l'ufficio qui appellante invocava, in riforma della sentenza impugnata, la conferma della legittimità degli avvisi di accertamento in oggetto.

Con costituzione in giudizio del 24 maggio 2013, l'appellata associazione replicava alle eccezioni proposte dall'A.F.

Ribadiva la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 148 del TUIR, in tema di contenuti dello Statuto.

Aggiungeva a ciò il fatto che lo stesso ufficio aveva riconosciuto che l'associazione risultava correttamente iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società (omissis), a partire dal 22 aprile 2008.

Parte appellata evidenziava altresì che la conformità alla normativa non solo era formale bensì anche di natura sostanziale.

In diritto eccepiva la mancata impugnazione, da parte dell'ufficio, nei confronti della sig.ra (omissis). In tal senso, a suo dire, la decisione sul punto era pertanto divenuta definitiva.

Ancora, eccepiva l'infondatezza dell'impugnazione dell'AdE basata su argomentazioni infondate, pretestuose e formali.

Per tutto quanto argomentato, parte appellata chiedeva la conferma della sentenza de qua e il rigetto dell'appello dell'ufficio.

Presenti all'udienza le parti che hanno insistito nelle loro richieste ed eccezioni.

La Sezione giudicante così decide. La sentenza di primo grado appare prima facie completa ed esaustiva e quindi va confermata. L'ufficio, previa contestazione dell'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 148 TUIR, necessari per l'applicazione delle previste agevolazioni fiscali, riteneva che l'associazione non poteva qualificarsi ente non commerciale e, di conseguenza, doveva essere assoggettata alle imposte dirette e all'IVA quale ente commerciale, determinando quindi le relative imposte, oltre ad IVA, anche alla contestazione riferita all'omessa applicazione delle ritenute d'acconto nei confronti dei collaboratori che avevano prestato attività a favore dell'associazione medesima. Dall'esame dei documenti allegati al fascicolo processuale appare chiaro che la contribuente abbia rispettato integralmente le condizioni previste dalla normativa, così come richiesto dall'art. 148, comma 8 TUIR. In modo molto dettagliato l'associazione, per una buona difesa, ha commentato gli articoli del proprio statuto, sottolineando fra le altre cose che dall'aprile

2008 la stessa risultava iscritta al registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche del CONI e ad altre affiliazioni. A giudizio di questo Giudice d'appello, l'associazione in esame ha rispettato quindi le previsioni dell'articolo del testo unico sopra richiamato.

Va sottolineato fra le altre cose che la medesima "è priva di scopo di lucro" e fra gli altri punti, di particolare importanza, vi è quello della non distribuzione dei ricavi; ebbene la conformità alla normativa, non risulta essere formale, ma anche sostanziale, evidenziando quindi che tutte le entrate e tutte le uscite finanziarie erano inerenti in via esclusiva, agli scopi istituzionale dell'ente. Acquistano particolare rilievo che le quote associative sono versate dagli stessi associati, vi sono contributi pubblici concessi per l'organizzazione di gare sportive dalla Regione Lombardia e dal Comune di Milano, non vi sono entrate relative a cessioni di beni o prestazioni di servizi di natura commerciale ed i costi, sotto l'aspetto della loro inerenza sono quelli riferibili all'attività stessa dell'ente. Infatti questi riguardano spese per il godimento dell'immobile, a titolo di canone di locazione (peraltro inferiore al prezzo di mercato, trattandosi di immobile sito in Milano, corso Lodi, adibito a palestra) oltre a spese condominiali, premi assicurativi e pochi altri costi di carattere generale e riferibili alla conduzione di gestione dell'immobile, oltre utenze e qualsivoglia altra piccola spesa di carattere commerciale, gestionale ed amministrativo.

Fra i vari costi vi sono pure i compensi versati agli istruttori per l'attività della palestra, limitati ad una sorta di rimborso spese. I collaboratori sono, a loro volta, associati che svolgono le prestazioni in favore degli altri associati. Dall'esame della documentazione prodotta ed allegata al fascicolo di causa, risulta che l'associazione in questione non svolge attività commerciale, secondo la definizione di cui all'art. 55 del TUIR, non rientrando nell'attività alcuna di quelle previste dall'art. 2195 del codice civile, difettando totalmente di "una organizzazione informata di impresa"; la mancanza dello scopo di lucro contrasta, infine, con la definizione di impresa che ha, quale obiettivo, il profitto. Ebbene, nel caso de quo, le quote associative, non possono quindi considerarsi corrispettivi tassabili e anche i contributi esulano dalla tassazione. Anche per quanto riguarda l'IVA, il comportamento dell'associazione è in linea con il D.P.R. 633/72, in quanto la stessa va considerata costo deducibile ai fini delle imposte dirette, nonostante l'ufficio abbia sostenuto il contrario. Gli accertamenti impugnati sono pertanto infondati in quanto l'ufficio con il proprio operato ha applicato ad un ente commerciale la disciplina fiscale per le imprese commerciali. Anche il rilievo in campo IVA, con il quale l'ufficio pretende l'ammontare dell'IVA pari a € 14.198,35 deve essere annullato. Tutti i rilievi evidenziati dall'ufficio decadono tout court, in quanto nella fattispecie in esame sono state rispettate le norme previste dall'art. 148, comma 8 del TUIR.

Sono queste le ragioni per le quali l'operato del primo giudice trova totale conferma. L'appello dell'ufficio viene pertanto rigettato. Spese di lite come da dispositivo.

Il Collegio giudicante

P.Q.M.

respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellata che si liquidano in complessivi € 1.000,00 (mille) oltre oneri di legge.

Milano, 20 febbraio 2014